nel secondo semestre 1963 il dazio dell'1,50 % nei confronti dei paesi terzi, mentre l'Italia dovrebbe applicare il dazio del 4,3 % iscritto nella sua tariffa nazionale e del 3 % limitatamente al contingente suddetto ; che una tale situazione non corrisponderebbe allo scopo perseguito dalla citata decisione del 25 aprile 1963 ;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il dazio relativo al contingente tariffario concesso alla Repubblica italiana con decisione del 25 aprile 1963 per il legno tropicale rozzo, diverso dall'obéché, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, della voce ex 44.03 A della tariffa doganale comune, è ridotto dal 3 % all'1,50 % per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 1963.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1963
con cui si autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi a differire l'aumento dei dazi previsti nella loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune, per quanto concerne i tabacchi lavorati di cui alle sottoposizioni tariffarie 24.02 A, B, C e D

(I testi francese e olandese sono i soli facenti fede)

(63/455/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 26,

Viste le lettere rispettivamente del 7, 12 e 19 febbraio 1963, completate dalla lettera del 14 maggio 1963 e dal telex del 4 luglio 1963, n. 8675, con cui il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione e differire l'aumento — da effettuarsi in virtù dell'articolo 23 del Trattato — dei dazi applicabili nella loro tariffa doganale ai tabacchi lavorati di cui alle sottoposizioni tariffarie 24.02 A, B, C e D,

Considerando che il ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale dei paesi del Benelux a quelli della tariffa doganale comune — da effettuarsi conformemente alle disposizioni del suddetto articolo 23 — comporta un forte aumento dei dazi attualmente applicati da tali paesi sui tabacchi lavorati di cui alle sottoposizioni tariffarie 24.02 A, B, C e D in provenienza da paesi terzi ; che lo stesso si può dire per il secondo ravvicinamento, da effettuarsi il 1° luglio 1963, in virtù della decisione dei rappresentanti degli Stati membri del 15 maggio 1962 ;

Considerando che, dato il sistema fiscale in vigore nei paesi del Benelux, detto aumento avrebbe per effetto di accrescere notevolmente l'onere fiscale globale gravante sui tabacchi lavorati di cui alle sottoposizioni tariffarie 24.02 A, B, C e D in provenienza da paesi terzi, come pure di ostacolare l'importazione di tali prodotti ; che tale inconveniente, che si oppone al suddetto ravvicinamento, verrà con tutta probabilità definitivamente eliminato con l'armonizzazione dei sistemi fiscali interni relativi ai tabacchi lavorati ; che tuttavia una conclusione dei lavori svolti in tal campo non potrà intervenire a breve termine ;

Considerando, di conseguenza, che occorre ammettere che i paesi del Benelux devono far fronte a difficoltà particolari ;

Considerando che l'applicazione di una misura di deroga, quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del Trattato, può essere concessa solo per un pe-

riodo limitato ; che, nella fattispecie, appare particolarmente importante ricercare una soluzione volta ad evitare che alcuni Stati membri non partecipino — per vari prodotti e per un periodo la cui durata è attualmente incerta — a un'operazione comunitaria tanto importante quanto l'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ; che tale situazione è tanto più incresciosa, in quanto le riduzioni dei dazi doganali intracomunitari continuano ed in quanto gli altri Stati membri hanno proceduto il 1° luglio 1963 al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali a quelli della tariffa doganale comune ; che appare quindi opportuno intraprendere dei lavori per ricercare una soluzione che differisca parzialmente o interamente dall'autorizzazione accordata per far fronte alle difficoltà degli Stati membri richiedenti ; che, di conseguenza, occorre limitare la durata dell'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 26 sino al 30 giugno 1964, senza pregiudicare la possibilità di abrogare o modificare la presente decisione anteriormente a tale data ;

Considerando che le sottoposizioni tariffarie relative ai tabacchi lavorati cui si riferisce la presente decisione non rappresentano per il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi più del 5 % del valore delle loro importazioni in provenienza dai paesi terzi nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici ; che il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi non hanno sinora ottenuto l'autorizzazione a differire, in virtù dell'articolo 26, il ravvicinamento dei dazi della loro tariffa doganale a quelli della tariffa doganale comune per altre posizioni tariffarie e per un periodo che includa interamente o parzialmente quello previsto dalla presente decisione,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a differire sino al 30 giugno 1964 l'aumento dei dazi della loro tariffa doganale — aumento da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'articolo 23 del Trattato che istituisce la C.E.E. — per i tabacchi lavorati di cui alle sottoposizioni tariffarie 24.02 A, B, C e D importati da paesi terzi in detti Stati membri, allo scopo di essere immessi al consumo nel loro territorio.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Bruxelles, il 17 luglio 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN